

Martedì 22 maggio 2012

Approccio dell'UE in materia di diritto penale

P7_TA(2012)0208

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 su un approccio dell'UE in materia di diritto penale (2010/2310(INI))

(2013/C 264 E/02)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare la parte terza, titolo V, capo 4, del medesimo dal titolo «Cooperazione giudiziaria in materia penale»,
 - vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare, il titolo VI della medesima relativo alla giustizia,
 - vista la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, dal titolo «Verso una politica penale dell'Unione europea: garantire l'efficace attuazione delle politiche dell'Unione attraverso il diritto penale» (COM(2011)0573),
 - viste le conclusioni del Consiglio del 30 novembre 2009 concernenti disposizioni tipo che fungano da orientamento alle deliberazioni del Consiglio nel settore del diritto penale,
 - vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea ⁽¹⁾,
 - vista la sua raccomandazione del 7 maggio 2009 destinata al Consiglio sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale nell'UE ⁽²⁾,
 - visti i suoi studi concernenti «L'armonizzazione del diritto penale nell'UE» ⁽³⁾ e lo «Lo sviluppo di uno spazio di giustizia penale nell'UE» ⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0144/2012),
- A. considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne, fra l'altro, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima;
- B. considerando che il Parlamento e il Consiglio, in conformità dell'articolo 83 del TFUE, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni;
- C. considerando che l'articolo 83, paragrafo 3, del TFUE prevede al tempo stesso una procedura denominata «freno d'emergenza» qualora un membro del Consiglio ritenga che il provvedimento legislativo proposto incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, riconoscendo così che nel diritto penale si riverberano sovente i valori, le consuetudini e le scelte basilari di una determinata società, pur nel pieno rispetto della legislazione internazionale sui diritti umani;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0459.

⁽²⁾ GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 116.

⁽³⁾ <http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=30499>

⁽⁴⁾ <http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=30168>

Martedì 22 maggio 2012

- D. considerando che, conseguentemente, nel caso delle proposte legislative in materia di diritto penale, risultano di particolare importanza i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE;
- E. considerando che i sistemi di diritto penale e processuale degli Stati membri si sono sviluppati nel corso dei secoli, che ciascuno Stato membro si distingue per le proprie caratteristiche e peculiarità e che, pertanto, alcuni settori fondamentali del diritto penale devono rimanere competenza degli Stati membri;
- F. considerando che il principio del riconoscimento reciproco è introdotto in un numero sempre maggiore di ambiti politici, per quanto in particolare riguarda le sentenze e le decisioni giudiziarie, e che tale principio presuppone una fiducia reciproca che richiede la definizione di norme minime di protezione al livello più elevato possibile;
- G. considerando che l'armonizzazione del diritto penale nell'Unione europea deve contribuire a creare una cultura giuridica comune dell'UE in materia di lotta contro la criminalità che affianchi, ma non sostituisca, le tradizioni giuridiche nazionali e influisca positivamente sulla fiducia reciproca tra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri;
- H. considerando che il diritto penale deve formare un ordinamento legislativo coerente, retto da un insieme di principi fondamentali e di norme di buon governo, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e di altre convenzioni internazionali dei diritti dell'uomo di cui gli Stati membri sono firmatari;
- I. considerando che, data la capacità di restrizione di determinati diritti umani e di determinate libertà fondamentali dei sospettati, degli accusati e dei condannati che il diritto penale ha per sua stessa natura, insieme all'eventuale effetto stigma delle indagini penali, e tenuto conto del decremento di efficacia dovuto a un uso eccessivo del diritto penale, il suddetto diritto deve essere applicato quale strumento di «ultima ratio» diretto a comportamenti circoscritti e definiti con chiarezza che non possono essere corretti efficacemente mediante misure di minor severità e che arrecano danni rilevanti alla società o agli individui;
- J. considerando che il diritto penale dell'UE, di norma generale, dovrebbe imporre pene unicamente per atti commessi intenzionalmente oppure, in circostanze eccezionali, per atti che implicino grave negligenza, e che deve poggiare sul principio della colpevolezza individuale (nulla poena sine culpa), benché in taluni casi possa essere giustificato per contemplare la responsabilità delle persone giuridiche per determinati tipi di reato;
- K. considerando che è necessario formulare gli estremi di un reato con precisione, nel rispetto del requisito della *lex certa*, al fine di assicurare la prevedibilità riguardo l'applicazione, la portata e il significato dello stesso;
- L. considerando che, nel caso delle direttive, gli Stati membri conservano un certo margine di discrezionalità quanto alle modalità di recepimento delle disposizioni nelle rispettive legislazioni nazionali, per cui è necessaria la massima qualità non soltanto del diritto dell'Unione di per sé, bensì anche del relativo recepimento nelle legislazioni nazionali al fine di rispettare il requisito della *lex certa*;
- M. considerando che l'introduzione di disposizioni di diritto penale dell'Unione europea non si limita allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, bensì può riguardare numerose e differenti politiche;
- N. considerando che fino ad ora l'Unione europea ha sovente creato disposizioni di diritto penale ad hoc, dando luogo alla necessità di una maggiore coerenza;
- O. considerando che il Parlamento deve articolare procedure proprie al fine di garantire, assieme al colegislatore, un ordinamento di diritto penale coerente della massima qualità;

Martedì 22 maggio 2012

- P. considerando che si impone un accordo interistituzionale allo scopo di agevolare la cooperazione tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento nell'ambito del diritto penale;
- Q. considerando che l'articolo 67, paragrafo 1 del TFUE, stabilisce che l'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto, inter alia, dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri;
1. sottolinea che le proposte concernenti disposizioni di diritto penale sostanziale dell'UE devono rispettare pienamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità;
 2. rammenta che il diritto penale deve rispettare appieno i diritti fondamentali dei sospettati, degli imputati o dei condannati;
 3. sottolinea che, a questo proposito, non è sufficiente richiamarsi a concetti astratti o a effetti simbolici, ma che l'indispensabilità di nuove disposizioni di diritto penale sostanziale deve essere dimostrata con le prove necessarie, che chiariscano quanto segue:
 - le disposizioni di diritto penale si concentrano su comportamenti che nuocciono in misura rilevante in termini pecuniari e non pecuniari alla società, agli individui o a un gruppo di individui,
 - non sono disponibili misure diverse o meno incisive per correggere tali comportamenti,
 - i reati interessati sono di natura particolarmente grave, con dimensione transfrontaliera, oppure si ripercuotono negativamente e in modo diretto sull'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un campo che è stato oggetto di provvedimenti di armonizzazione,
 - esiste un'esigenza di combattere, su una base comune, il reato in questione, vale a dire che un approccio comune dell'UE possiede un valore aggiunto pratico, che tiene conto, fra l'altro, della diffusione e della frequenza del reato stesso negli Stati membri, e
 - in conformità dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la severità delle sanzioni proposte non è sproporzionata rispetto al reato;
 4. riconosce l'importanza degli altri principi generali che regolano il diritto penale quali:
 - il principio della colpevolezza individuale (*nulla poena sine culpa*): imporre quindi pene soltanto per atti commessi intenzionalmente oppure, in circostanze eccezionali, per atti che implicino grave negligenza,
 - il principio della certezza giuridica (*lex certa*): la descrizione degli estremi di un reato deve essere formulata con precisione, affinché la persona possa essere in grado di prevedere le azioni che lo renderanno responsabile penalmente,
 - il principio della non retroattività e della *lex mitior*: sono ammesse eccezioni al principio della retroattività unicamente se risultano vantaggiose per il reo;
 - il principio del *ne bis in idem*: il divieto di perseguire o punire nuovamente in un altro Stato membro nell'ambito di un processo penale una persona che per quel reato e ai sensi della legge di uno Stato membro è già stata condannata o assolta;
 - la presunzione di innocenza: ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata;

Martedì 22 maggio 2012

5. si compiace che la Commissione, nella sua recente comunicazione relativa a una politica penale dell'UE, abbia riconosciuto che la prima fase dell'emanazione di leggi di diritto penale deve sempre consistere nel decidere se adottare o meno misure di diritto penale sostanziale;
6. esorta la Commissione a proporre misure volte ad agevolare un'applicazione più coerente a livello nazionale delle disposizioni di diritto penale sostanziale dell'Unione europea vigenti, fatti salvi i principi di necessità e di sussidiarietà;
7. sottolinea che le misure di armonizzazione dovrebbero essere proposte innanzitutto con l'intento di favorire l'applicazione pratica del principio del riconoscimento reciproco, piuttosto che per ampliare il campo di applicazione del diritto penale armonizzato dell'UE;
8. incoraggia la Commissione a seguire a far rientrare nelle proprie valutazioni d'impatto la verifica della necessità e della proporzionalità, a trarre spunto dalle migliori pratiche degli Stati membri con elevate garanzie dei diritti procedurali e a includere una valutazione sulla base della sua lista di controllo dei diritti fondamentali, e a introdurre inoltre una verifica che precisi in che modo le sue proposte riflettono i summenzionati principi generali che disciplinano il diritto penale;
9. sottolinea la necessità di stabilire norme minime uniformi di protezione al livello più elevato possibile per sospetti e accusati in procedure penali, onde intensificare la reciproca fiducia;
10. esorta la Commissione e gli Stati membri a valutare anche la possibilità di adottare misure non legislative volte a consolidare la fiducia tra i diversi ordinamenti giuridici degli Stati membri, rafforzare la coerenza e promuovere lo sviluppo di una cultura giuridica comune dell'UE in materia di lotta contro la criminalità;
11. pone l'accento sulla necessità di un approccio dell'UE in materia di diritto penale maggiormente coerente e di qualità elevata e deprecia l'approccio frammentario adottato finora;
12. si compiace dell'esistenza, all'interno della Commissione, di un gruppo di coordinamento interservizi sul diritto penale e domanda alla Commissione di comunicare al Parlamento informazioni più specifiche relative al mandato e al funzionamento di tale gruppo;
13. sollecita la creazione, in seno alla Commissione, di un'autorità di coordinamento con il compito specifico di esaminare tutte le proposte contenenti disposizioni di diritto penale, al fine di assicurare un approccio coerente;
14. si compiace dell'esistenza di un gruppo di lavoro del Consiglio sul diritto penale sostanziale e chiede al Consiglio di comunicare al Parlamento informazioni specifiche sui suoi collegamenti con altri gruppi di lavoro del Consiglio che si occupano di disposizioni di diritto penale in settori diversi da quello della giustizia e degli affari interni;
15. chiede un accordo interistituzionale sui principi e i metodi di lavoro che regoleranno le proposte di future disposizioni di diritto penale sostanziale ed esorta la Commissione e il Consiglio a creare un gruppo di lavoro interistituzionale in cui tali istituzioni e il Parlamento possano redigere tale accordo e discutere argomenti generali, se del caso consultando esperti indipendenti, nell'ottica di garantire la coerenza del diritto penale dell'UE;
16. ritiene che il gruppo di lavoro interistituzionale debba contribuire a definire il campo e l'applicazione adeguati delle sanzioni penali a livello di UE e a esaminare la legislazione vigente per ridurre la frammentazione e i conflitti giurisdizionali che caratterizzano l'approccio attuale;
17. si propone di esaminare come garantire al meglio, in seno al Parlamento, un approccio coerente alla legislazione dell'Unione nell'ambito del diritto penale sostanziale; in tale contesto segnala l'assenza, allo stato attuale, di un comitato di coordinamento, e fa presente il ruolo importante che il suo servizio giuridico potrebbe svolgere;
18. sottolinea l'importanza di istituire un servizio studi del Parlamento che possa assistere i singoli deputati nelle loro attività quotidiane per assicurare la qualità dei lavori del Parlamento nella sua veste di colegislatore;

Martedì 22 maggio 2012

19. sottolinea che un approccio coerente impone al Parlamento, prima di approvare qualsiasi proposta legislativa inerente al diritto penale sostanziale, di disporre di un'analisi giuridica della proposta stessa che indichi se tutti i requisiti menzionati nella presente risoluzione sono pienamente rispettati o quali miglioramenti risultano ancora necessari;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali degli Stati membri nonché al Consiglio d'Europa.

Rafforzamento dei diritti dei consumatori più vulnerabili

P7_TA(2012)0209

Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 su una strategia per rafforzare i diritti dei consumatori vulnerabili (2011/2272(INI))

(2013/C 264 E/03)

Il Parlamento europeo,

- vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno ⁽¹⁾,
- vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,
- visti la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei consumatori 2014-2020 (COM(2011)0707) e i documenti di accompagnamento (SEC(2011)1320 e SEC(2011)1321),
- vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa ⁽³⁾,
- vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) ⁽⁴⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori) ⁽⁵⁾,
- vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P7_TA(2011)0453.